

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e annullare,

- la decisione dell'Unità Diritti Individuali, del 22 giugno 2016, che non ha riconosciuto sua nipote in quanto figlio a carico;
- laddove necessario, la decisione esplicita del 24 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo proposto il 19 settembre 2016;

in tal modo,

- dichiarare che la nipote del ricorrente è a suo carico in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 3, dell'allegato VII dello Statuto, a decorrere dal 13 giugno 2016;
- riconoscere alla nipote del ricorrente il beneficio dell'assicurazione della cassa malattia (RCAM) attraverso il ricorrente, a decorrere dal 13 giugno 2016;
- condannare il convenuto alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di diritto, nonché sugli errori di valutazione e di interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, comma 3, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari, errori in cui sarebbe incorso il Consiglio nell'adottare le decisioni impugnate.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali.

---

## **Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Portogallo/Commissione**

**(Causa T-233/17)**

(2017/C 213/44)

*Lingua processuale: il portoghese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione C(2017) 766 della Commissione, del 14 gennaio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di determinate spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude le spese dichiarate dal Portogallo a titolo del «POSEI — Regime Especifico de Abastecimento [Regime specifico di approvvigionamento]» (EUR 1 288 044,79), e di «pagamenti diretti relativi alla campagna 2010» (EUR 830 326,12);
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90), relativamente ai requisiti sostanziali della comunicazione formale prevista alla disposizione in parola.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU 2006, L 42, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — ViaSat/Commissione**

**(Causa T-245/17)**

(2017/C 213/45)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Righini, J. Ruiz Calzado e A. Aresu, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- constatare la carenza della Commissione, ai sensi dell'articolo 265, paragrafo 3, TFUE;
- in subordine, annullare in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 263, paragrafi 2 e 4, TFUE, la decisione della Commissione contenuta in due lettere spedite alla ricorrente il 14 e il 21 febbraio 2017;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per carenza, vertente sul fatto che la Commissione ha ommesso di adottare una decisione per vietare un uso diverso della banda a 2 GHz.
  - La Commissione si è illegittimamente astenuta dal decidere che l'uso dello spettro di frequenze a 2 GHz per servizi mobili satellitari su una rete principalmente terrestre costituisce un cambio fondamentale nell'uso della banda a 2 GHz, che è armonizzata e affidata in concessione a livello dell'Unione europea attraverso un procedimento di selezione dell'Unione. La Commissione avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità e agire per adottare una decisione che vietasse alle autorità nazionali di regolamentazione di autorizzare l'Inmarsat a utilizzare la banda dei 2 GHz soprattutto per servizi aria-terra, anziché principalmente per una rete satellitare per servizi mobili satellitari («MSS»), conformemente alle decisioni dell'UE sull'MSS.
2. Secondo motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per carenza, vertente sul fatto che la Commissione non si è adoperata per impedire la frammentazione del mercato interno
  - La Commissione ha il dovere di esercitare i propri poteri per prevenire il rischio di frammentazione del mercato interno per i servizi mobili satellitari paneuropei che forniscono connettività universale, cosa che avverrebbe se talune autorità nazionali di regolamentazione («ANR») decidessero — di propria iniziativa — di autorizzare una specifica società a utilizzare la banda dei 2 GHz per nuovi scopi. Il mancato esercizio di tale dovere in risposta alla lettera con cui la ricorrente chiedeva di agire e alle richieste di orientamenti delle ANR ha appunto aumentato il rischio che taluni Stati membri autorizzino l'uso della banda dei 2 GHz per nuovi scopi.